



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 03

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Caroli

Prot. 2013. 26/11/2013 14.24

mitt. n. 6546/13

Ass. : 5305 Direzione Generale per i Lavori Pubblici

Classifica : 4.1.1.



2605

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

SEDE

VIA SABATINI, 3

SALERNO

N. Pratica:

CC- 2343/2010

Oggetto:

Petrosino Vittorio +1

Trasmissione sentenza n. 35/2013

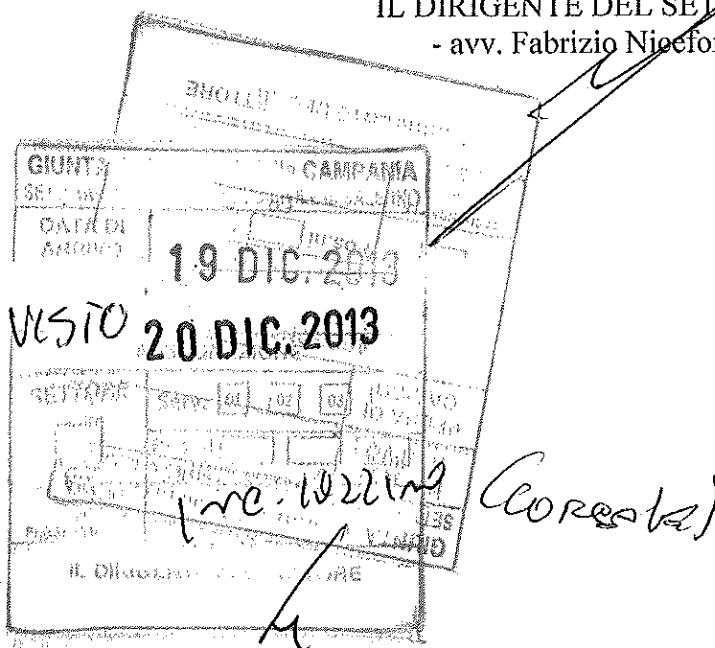
TRAP Napoli -

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per trasmettere la sentenza, n. 35/2013 del TRAP di Napoli, per gli adempimenti di competenza, rappresentando che non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- avv. Fabrizio Nicoforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766



S. 35/13 T.A

R.g. 138/2010
Crim. 151
Rep. 149
Rel. Pica
Ogg. Risarc. Dam.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 138/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 21.1.2013 e vertente

T R A

PETROSINO VITTORIO (c.f.: PTRVTR41C07F912Q) e PETROSINO FRANCESCO (c.f.: PTRFNC69H06F912P), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone (c.f.: LNENTN62R16I720F, e Ermanno De Nicola, unitamente ai quali sono elett.ve domiciliati in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio, in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO - BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO (già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino), in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello G. Feola, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con cui è domiciliato in Napoli al viale Colli Aminei n. 62 presso l'avv. Angelo Perelli

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.1.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a

verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: ammettersi la prova per testi articolata ovvero accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: impugnare le conclusioni del c.t.u., rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 29.6.2010 alla Regione e il 30.6.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 ai suddetti enti rispettivamente in data 14.12.2010 ed in data 15.12.2010, Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco, premesso:

- che Petrosino Vittorio è proprietario di immobili nel comune di Nocera Inferiore (SA) e, precisamente, di un fondo agricolo censito al catasto terreni del comune di Nocera Inferiore al foglio 10, particella 205 (seminativo arboreo di classe 4 di mq 232), particella 214 (orto irriguo di classe 1 per mq 518), particella 219 (agrumeto di classe 2 di mq 1.785) (giusta atto del 5.4.1976) e di un deposito sito alla via S. Anna n. 133, iscritto al catasto fabbricati al foglio 10, p.lla 303 sub 2 (categoria C/2, consistenza mq 93) (giusta atto dell'11.1.1977);

- che Petrosino Francesco è proprietario del veicolo autocarro Piaggio Porter targato AL 760366;

- che in data 6-7.10.2007 i suddetti cespiti hanno subito ingenti danni conseguenti alle piogge che avrebbero aumentato la portata delle acque, con conseguente rottura dell'argine del torrente denominato "*Alveo Comune Nocerino*", in località "S. Anna";

- che l'evento di danno è stato accertato dalle autorità competenti intervenute immediatamente sul posto e che il Genio Civile di Salerno ha provveduto ai lavori di somma urgenza;

- che i danni sono stati accertati e descritti nelle perizie di parte (a firma del geom. Eduardo Scianni e del rag. Sante Petrosino) e quantificati in complessivi € 30.288,76 per Vittorio e in € 2.666,15 per Francesco;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione e pulizia dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla

refusione delle spese da attribuire ai difensori.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando il Consorzio anche la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale e ciascuno degli enti la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta ed espletata una c.t.u. (a cura del geom. Oreste Membrini), mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) *In primis*, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione (*rectius competenza*) dell'adito Tribunale, sollevata dal Consorzio. Assume il resistente che nel caso di specie sarebbe competente il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, essendo pacifico in giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ. nn. 8054/97 e 9732/00) che la competenza del T.R.A.P. si radica solo qualora i danni lamentati derivino direttamente dall'esecuzione e dal funzionamento dell'opera pubblica, mentre invece rientrano nella competenza del Giudice Ordinario le richieste risarcitorie conseguenti ad eventi derivanti solo in via meramente occasionale dalle vicende relative al governo delle acque. Secondo la difesa del Consorzio, sarebbero appunto da ricondurre a tale seconda categoria le richieste risarcitorie per i danni che si presumano derivanti (come nel caso di specie) da circostanze quali l'occupazione dell'alveo di un fiume dalla ipertrofia della flora selvatica o da corpi estranei.

L'eccezione è infondata, in quanto è fin troppo noto che sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 cit., le domande di risarcimento quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U. n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. n. 4725/1997). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o

manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (cfr. T.S.A.P. 21.5.1987 n. 20; 11.9.1990 n. 61; 6.3.1996 n. 26; nonché, soprattutto, Cass. S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Nel caso in esame, come già evidenziato, i ricorrenti hanno dedotto appunto che ai mancati interventi manutentivi del letto e degli argini del corso d'acqua *de quo* sarebbero imputabili l'esondazione che ha danneggiato i loro cespiti, onde non può esservi perplessità in ordine alla competenza.

2) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari rispettivamente di immobili siti in Nocera Inferiore ovvero di un veicolo (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione allegata alle perizie di parte).

3) Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva**, premesso che l'alveo Comune Nocerino fa parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), rileva il Collegio che alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Del pari legittimamente il Consorzio è chiamato a rispondere della inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

4) Nel **merito**, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento dei Vigili del Fuoco), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai

resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i cespiti in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento. In particolare, l'evento calamitoso ha interessato una vasta estensione del territorio a ridosso dell'Alveo Comune Nocerinò ubicata in località S. Anna del Comune di Nocera Inferiore (NA) e ricompresa tra l'Alveo stesso e la quasi totalità della strada denominata via S. Anna, ivi compreso il territorio adiacente posto ai suoi margini (vedi planimetria versata in atti). Dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che a seguito delle notevoli precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, sul lato destro del torrente denominato "Alveo Comune Nocerinò", si è verificata la rottura spondale (di per sé già per lunghi tratti obsoleta ed in precarie condizioni di conservazione), per una lunghezza di circa 30 metri lineari, dalla quale si sono riversate le acque che trasportarono fango, detriti e materiale di ogni genere (arbusti, rifiuti di vario genere e quant'altro) nel territorio immediatamente adiacente fino a raggiungere ed investire gran parte della strada comunale denominata via S. Anna. A ridosso dell'argine destro e fino a detta strada vi sono i cespiti dei ricorrenti, e precisamente al civico n. 133 vi è il locale deposito al piano interrato del sig. Petrosino Vittorio e da questa fino ai margini dell'Alveo suddetto si estende il terreno dal medesimo coltivato (cfr. la planimetria prodotta come allegato A alla c.t.u.). Detto terreno agricolo è risultato, alla data del sopralluogo del c.t.u., coltivato con varie colture (ortaggi, verdure, pomodori, alberi da frutto, etc) e pertanto non si ha motivo di dubitare che anche all'epoca dell'evento dannoso le colture fossero ugualmente in corso.

Le acque miste a fango si sono riversate in modo repentino e violento a causa della rovina dell'argine, provocando l'allagamento dell'intero comprensorio (vedi verbale dei Vigili del Fuoco versato in atti). Ad avviso del c.t.u., la violenza e la rapidità della inondazione è imputabile proprio alla rottura di parte dell'argine destro dell'Alveo, tuttora caratterizzato da un generale cattivo stato di conservazione ed oltretutto, nel tratto interessato dal crollo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più

vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, il c.t.u. ha riferito che si è trattato di precipitazioni di notevole intensità, ma non eccezionali. D'altronde, anche in altre vertenze concernenti il medesimo evento questo giudice, sulla scorta della certificazione rilasciata dalla *Giunta Regionale della Campania – Settore Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile – Servizio 04*, inerente il monitoraggio dei dati pluviometrici per le precipitazioni verificatesi nel territorio di Nocera Inferiore (SA) – stazione di S. Mauro nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2007, ha accertato che in circa otto ore si sono riversate in detta località mm 73,4 (*settantatrevirgolaquattro*) di pioggia, con un picco massimo di intensità tra le ore 19,00 e le 20,00 durante il quale si è registrato un valore di mm 33,2 in circa un'ora, e che detti dati, confrontati con le medie annuali degli ultimi anni e nel medio e lungo periodo, confermano che trattasi di precipitazioni di notevole entità, sebbene non tali da essere considerate eccezionali, per i numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati nel passato. Infatti, consultando i valori registrati nei decenni precedenti nel medesimo territorio si è riscontrato che in occasione di eventi meteorologici le precipitazioni massime nelle sei ore, così come quelle in un'ora, sono state più volte superiori a quelle registrate il 6 e 7 ottobre 2007, con numerosi eventi simili e di poco inferiori a quest'ultimo. L'evento in oggetto è stato infatti superato per altezza cumulata per singola precipitazione nell'ambito di un'ora nel 1990 (mm 39,0 il 6 ottobre), nel 1992 (mm 37,8 il 24 settembre), nel 1994 (mm 35,4 il 3 settembre), nel 1996 (mm 39,0 il 19 settembre), nel 2004 (mm 38,6 il 3 marzo), nel 2006 (mm 45,6 il 25 settembre), nello stesso 2007 (mm 48,4) e nel 2008 (mm 38,8 il 7 giugno). Per quanto attiene alle precipitazioni avvenute nelle sei ore, l'evento in oggetto è stato superato per altezza cumulata nel 1989 (mm 85,4 il 5 novembre), nel 1992 (mm 103,6 il 24 settembre), nel 1994 (mm 79,0 il 24 ottobre), nel 2006 (mm 108,0 il 26 settembre) (cfr. pagg. 3-5 della c.t.u., a firma del geom. Oreste Membrini, che riporta dati in tutto conformi a quelli già acquisiti da questo giudice in altre vertenze, tra cui quella tra De Nicola Gabriella e gli enti resistenti, R.G. n. 146/2009).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha riferito che *<<dal rilievo fotografico effettuato all'epoca dei fenomeni ed allegato agli atti di causa, si evince, meglio di ogni altra descrizione, l'effettivo stato dei luoghi all'indomani dell'evento dannoso. Gli immobili di proprietà del sig. Petrosino Vittorio interessati dall'evento calamitoso avvenuto il giorno 6 ottobre 2007 sono censiti (per il deposito) al catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 10 p.lla 303 sub 2 categoria C/2 consistenza mq 93 (ancora riportato alla via Provinciale Nocera Sarno in luogo dell'attuale via S. Anna n.*

133); mentre il suolo agricolo è censito al catasto Terreni del Comune di Nocera Inferiore al foglio 10 particella 205 – seminativo arboreo di classe 4 di mq 232, particella 214 – orto irriguo di classe 1 per mq 518, particella 219 – agrumeto di classe 2 di mq 1.785. **Il deposito** suddetto è costituito da un ampio locale, al quale si accede mediante una scala in muratura rivestita di piastrelle in ceramica e soglie in marmo, per complessivi circa mq 95,00 ed altezza mt 2,73; il locale è dotato di finestrini a nastro posti in sommità protetti da grate in rete metallica, le pareti ed il soffitto risultano intonacati e tinteggiati, mentre la pavimentazione è costituita da uno strato di battuto di cemento. Al momento del sopralluogo il locale si presentava in scadenti condizioni di conservazione ed all'interno di esso si è riscontrata la presenza di materiale vario (damigiane vuote, mobili vari, contenitori di vario tipo, cassette in legno, etc.); alle pareti, in corrispondenza dei finestrini, sono ancora visibili le tracce lasciate da acqua e fango che si riversarono in occasione dell'evento dannoso di cui in epigrafe e gli intonaci in alcune zone risultano lesionati e/o deteriorati. **Il terreno agricolo** è pianeggiante di forma pressoché rettangolare, è coltivato con disposizione a settori regolari, è dotato di una vasca di accumulo per l'acqua di irrigazione e di estensione pari a complessivi di mq 2.535. L'area che risulta effettivamente coltivata, detratte le zone incolte ed i camminamenti, è pari a circa mq 2.050. Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che le colture in corso all'epoca dell'evento dannoso erano costituite da piantagioni di cipolle e lattuga. Nel corso del secondo accesso è stato possibile visionare il **veicolo Piaggio Porter** targato AL 760366 di proprietà del sig. Petrosino Francesco ed immatricolato il 01.03.1994, oramai non più viaggiante, sebbene dalla documentazione depositata agli atti non è chiaro dove detto veicolo stazionasse e, di conseguenza, se era presente o meno sui luoghi in cui si verificò l'evento dannoso. Il veicolo si presenta in stato di abbandono e la tappezzeria al suo interno risulta in più zone distaccata con presenza anche di tagli, che per altro già erano presenti nelle fotografie allegate alla perizia di parte allegata al ricorso e datata 22.11.2007>> (cfr. pagg. 5-6 della c.t.u.).

Pertanto, anche quanto dedotto dai ricorrenti, in ordine alle conseguenze dell'esondazione, può ritenersi accertato.

In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU li ha determinati come segue.

<<1 - **Danni al locale deposito ed al materiale in esso contenuto**. Per la valutazione del danno cagionato ai ricorrenti di cui al precedente paragrafo, tenuto conto della documentazione presente agli atti e visto lo stato dei luoghi; si è proceduto ad elaborare un computo metrico estimativo (allegato B) con l'ausilio del Prezzario delle OO.PP. per la Campania (edizione 2010) nel quale sono evidenziate le quantità ed i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro; all'interno di tale valutazione è stato stimato anche l'importo derivante dalle opere per la necessaria pulizia dei locali. Conseguentemente, dal computo metrico estimativo allegato si evince che i **danni per opere edili e pulizia** ammontano a complessivi **€ 4.281,73** (euro

quattromiladuecentootantuno/73) escluso I.V.A. Viceversa, non è stato possibile accertare la effettiva quantità di merce, oggetti e derrate alimentari presenti nel locale, né tanto meno i ricorrenti hanno sufficientemente documentato la presenza di detti materiali, pertanto non si ritiene possibile valutarne il relativo danno.

2 - Danni al suolo agricolo ed alle colture. Per la determinazione della stima dei danni relativamente all'appezzamento di terreno del sig. **Petrosino Vittorio** di cui al precedente paragrafo, considerato che le colture in atto al momento dell'allagamento sono andate completamente distrutte, essa è stata valutata così come segue:

2.1.a - Danno relativo alla stratificazione del materiale minuto (fango e limo) e grossolano. Per l'asportazione del materiale fangoso, tutti i prodotti di rifiuto quali buste, bottiglie, residui di plastica etc. si è fatto riferimento al Prezzario per i LL.PP. della Regione Campania attualmente in vigore; nello specifico sono state considerate le seguenti voci applicate all'area effettivamente invasa dalle acque che, per effetto della morfologia pianeggiante sottoposta all'alveo, ha interessato una superficie di mq 3.500:

E.01.10.10.a : Scavo di pulizia generale o scortico eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,40, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato; prezzo €/mq 0,88;

E.01.50.10.a: Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a km 10; prezzo €/mc 6,08 (corrispondente a: €/mc 6,08 x mt 0,20 = €/mq 1,22).

Pertanto per la pulizia del terreno a cielo libero è stato applicato un prezzo unitario finale, comprensivo di raccolta e trasporto a discarica di €/mq 2,10 (€ 0,88 + € 1,22 = € 2,10); quindi l'intervento ha un valore complessivo così determinato: - mq 2.535 x €/mq 2,10 = **€ 5.323,50**

2.1.b - Danno relativo alla disinfezione del terreno, zappatura non profonda e assolatura, correzione del Ph. Tali operazioni, dopo la pulizia, sono necessarie a garantire il ripristino delle condizioni originarie del fondo sia con riferimento alla produttività che con riferimento al ripristino delle varie pendenze per la regimentazione delle acque; esse sono calcolate sulla sola superficie destinata alla produzione come segue: 1) disinfezione €/mq. 0,20 ; 2) zappatura non profonda e assolatura €/mq 0,20 ; 3) concimazione e correzione del ph €/mq. 0,40 . Di conseguenza per tale intervento il valore unitario è di €/mq. 0,80 (€ 0,20 + € 0,20 + € 0,40 = € 0,80), e complessivamente : €/mq 0,80 x mq 2.050 = **€ 1.640,00**. Di conseguenza, per quanto attiene la eliminazione del fango e la successiva

bonifica il danno subito è pari a **€ 6.963,50** (euro seimilanovecentosessantatre / 50) dato dalla somma delle due operazioni ($€ 5.323,50 + € 1.640,00$).

2.2 - Danni alle colture in atto. Le colture praticate sul terreno coinvolto dall'allagamento sono quelle che definiscono un ordinamento produttivo frutticolo — orticolo in pieno campo. Più in particolare, il suolo in questione ospitava colture arboree e colture erbacee quali cipolla e insalata. La stima dei danni subiti alle colture in atto viene condotta in maniera analitica, cioè considerando puntualmente le voci che concorrono alla definizione del frutto pendente (criterio da adottare qualora la coltivazione danneggiata sia prossima alla raccolta, per la quantificazione della perdita dei prodotti realizzabili). In pratica la stima dei frutti pendenti è stata effettuata prendendo in considerazione le superfici coltivate al momento del danno e la produzione a mq delle singole coltivazioni. Per le coltivazioni orticole si è calcolata l'intera quantità poiché il deperimento è totale mentre le coltivazioni arboree non sono state considerate in quanto non richiesto dai ricorrenti (probabilmente perché il prodotto, pur deteriorato, era stato comunque utilizzato sebbene in maniera ridotta).

I prezzi sono stati stabiliti in base alle informazioni statistiche disponibili per il momento in cui si sarebbe dovuta avere la commercializzazione del prodotto, nonché ad indagini condotte a livello locale.

La stima analitica delle anticipazioni culturali prevede di calcolare il cumulo delle spese, relative ai lavori culturali effettivamente eseguiti, valutate nell'ambito dell'ordinarietà con riferimento, cioè, ad un imprenditore praticante una tecnica agricola normale rispetto alla zona di riferimento.

Di seguito vengono riportati, sinteticamente e per ciascuna coltura in atto al momento del danno, i calcoli eseguiti per determinare l'indennizzo per unità di superficie.

Per la stima dei frutti pendenti (Fp) si è proceduto determinando prima il valore della produzione lorda vendibile (Plv), che il coltivatore avrebbe ottenuto in assenza del danno; a tale valore sono state sottratte le spese (Sp), che sarebbero state effettivamente sostenute nel periodo intercorrente tra il momento del danno e la fine del ciclo produttivo.

A tal uopo si precisa che dette spese, sono costituite esclusivamente dalle commissioni per i mediatori perché le spese di raccolta sono state ugualmente considerate in quanto non sarà contabilizzato il volume che i frutti occupano nelle voci relative alla pulizia del fondo ed in particolare alla rimozione ed al trasporto a rifiuto dello stesso. In particolare, la percentuale percepita dai mediatori della zona è in ragione del 10% del valore, pertanto per le spese si assume tale percentuale.

2.2.a) - Cipolle

- Valore Plv = $3,00 \text{ kg/mq} \times €./\text{kg } 0,28 = €./\text{mq } 0,84$
- Valore Sp = $10\% \text{ Plv} = €./\text{mq } 0,08$
- Valore Fp = $€./\text{mq } (0,84 - 0,08) = €./\text{mq } 0,76$

Essendo la superficie coltivata a cipolle pari a mq 1.100, il valore del **danno subito** per tale coltura è pari a **€ 836,00** ($\text{mq } 1.100 \times \text{€}/\text{mq } 0,76 = \text{€ } 836,00$).

2.2.b) - Lattuga

- Valore Plv = 20 piante/mq $\times$ €/pianta 0,40 = €/mq 8,00
- Valore Sp = 10% Plv = €/mq 0,80
- Valore Fp = €/mq (8,00 - 0,80) = €/mq 7,20

Essendo la superficie coltivata a lattuga pari a mq 950, il valore del **danno subito** per tale coltura è pari a **€ 6.840,00** ($\text{mq } 950 \times \text{€}/\text{mq } 7,20 = \text{€ } 6.840,00$).

Rinviando alla lettura delle pagine che precedono per il dettaglio degli accertamenti svolti e dei criteri seguiti per il puntuale espletamento del mandato, si riassume la determinazione del **danno all'appezzamento di terreno** del sig. **Petrosino Vittorio** pari a **€ 14.639,50** ($\text{€ } 6.963,50 + \text{€ } 836,00 + \text{€ } 6.840,00 = \text{€ } 14.639,50$) escluso I.V.A. (diconsi euro quattordicimilaseicentotrentanove/50).

3 - Danni al veicolo

Per quanto attiene ai danneggiamenti subiti dal veicolo, nella valutazione del danno cagionato si è tenuto conto della vetustà dello stesso in base allo stato di conservazione ed all'anno della sua prima immatricolazione, seppure con notevoli difficoltà visto il lasso di tempo trascorso e tenendo conto altresì della documentazione presente agli atti; infatti, considerato il tempo trascorso dall'evento, allo stato attuale non è più riscontrabile alcunché circa i danneggiamenti che si verificarono visti i potenziali interventi di ripristino già eventualmente effettuati dal proprietario. Per la determinazione della stima dei danni è stato indispensabile stabilire dei criteri di valutazione utilizzando il modello appositamente predisposto, parimenti con quello depositato agli atti dai ricorrenti all'interno della rispettiva perizia tecnica.

I prezzi unitari di riferimento (costo ricambi e manodopera) sono quelli stabiliti dalle case costruttrici ed in base ad essi si è compilata la stima dei danni, intendendo con essa il valore occorrente per ripristinare lo stato di conservazione dei veicoli al momento dell'evento. Dal computo allegato si evince che, pur se correttamente stimati dal c.t.p., i danni ammontano a € 1.826,15 e tale valore è superiore al valore commerciale del veicolo (immatricolato il 01/03/1994), pertanto il **danno subito** è valutato in base al valore commerciale del veicolo (rilevato dai correnti valori del mercato dell'usato all'anno 2007) compreso reimmatricolazione e detratto il valore del relitto, e cioè: $\text{€ } 500,00 + \text{€ } 200,00 - \text{€ } 100,00 = \text{€ } 600,00$ (euro seicento/00)>>.

In definitiva, il c.t.u. ha quantificato i danni subiti da Petrosino Vittorio pari ad € 4.281,73 (per il ripristino e la pulizia del deposito), pari a € 6.963,50 (per l'eliminazione del fango e la successiva bonifica dei terreni), pari ad € 7.676,00 (per i danni alle colture in atto) e quelli subiti da Petrosino Francesco pari ad € 600,00 (per i danni al veicolo).

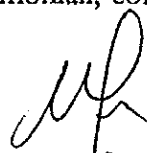
Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi (del deposito e del fondo agricolo), in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che, sia pure a distanza di anni dall'evento, il Petrosino non ha ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario *attualmente in vigore* per i lavori pubblici in Campania, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva (oltre che non riferita alla data dell'evento, ma all'attualità). Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni all'epoca dei fatti pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u., dovendosi presumere che i lavori di ripulita e di ripristino dello stato dei luoghi siano stati eseguiti in economia direttamente dal ricorrente.

In ordine alla quantificazione degli altri danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie (in particolare di quanto risultante dalla documentazione fotografica), ha stimato correttamente i danni e che le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Petrosino Vittorio della somma di € 13.298,61 (di cui € 5.622,61 per il ripristino dello stato dei luoghi ed € 7.676,00 per i danni alle colture) e di Petrosino Francesco della somma di € 600,00.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti



dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

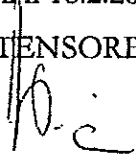
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Petrosino Vittorio della somma di € 13.298,61 ed in favore di Petrosino Francesco della somma di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 199,52 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori; pone a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli, il 18.2.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRABCA



CORTE APPELLO NAPOLI

Depositato in Cancelleria

oggi, 2/4/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
